

5° FORUM NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE



LA DISCIPLINA DEI VIDEO GIOCHI

NOVEMBRE 2008

Video giochi

- *la disciplina è prevista dagli artt.86 e 110 del tulp*s
- *da decreti attuativi*
- *da regolamenti comunali (in parte non legittimi)*

Video giochi - art. 86

- disciplina autorizzatoria (**art.194 reg. del tulps**)
- primo comma – giochi diversi da quelli dell'art.110 (**apparecchi meccanici, gioco carte, ecc..**)
- terzo comma – apparecchi individuati dall'art.110, commi 6 e 7
- dichiarazione inizio attività o autorizzazione?

Video giochi - art. 86

- dichiarazione inizio attività → art. 19 L. 241/90
- d.l. n. 35/05 conv. con mod. in l. n. 80/05
- esclusi atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla **pubblica sicurezza**
- **numerose circolari Ministero Interno → D.I.A.**
- efficacia decorsi 30 gg. + ulteriore comunicazione di effettivo inizio attività

Video giochi - art. 86

- dichiarazione inizio attività ??????
- **NO** se trattasi di autorizzazioni discrezionali
- la P.A. può **in assenza dei requisiti soggettivi** indicati dall'**art. 11, comma 2**, decidere se dare diniego al rilascio dell'autorizzazione
- necessario **eliminare**, dove è possibile, questa **discrezionalità**, inserendo nel regolamento comunale un'apposita norma

Video giochi - art. 86

Tre le licenze individuate da art. 86, comma 3, per apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7:

- **a) per attività di produzione o di importazione**
- **b) per attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta**
- **c) per l'installazione**

Video giochi - art. 86

Licenze di installazione (apparecchi commi 6 e 7) :

- a) negli esercizi commerciali
- b) negli esercizi pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all'art.86, commi 1 e 2 e di cui all'art.88 – (nessuna licenza per bar, ristoranti, attività ricettive, ecc...)
- c) in altre aree aperte al pubblico (artigianali?)
- d) nei circoli privati (con o senza somministrazione)

tabella giochi vietati - art.110/1c

cosa contiene???

- giochi d'azzardo
- giochi vietati
- eventuali prescrizioni

chi la predisporre???

- predisposta e approvata dal **questore**
- **validata da autorità competenti al rilascio licenza (comune o questore)**

tabella giochi vietati - art.110/1c

dove esporla???

- in tutti i luoghi in cui si pratica il gioco autorizzato
- deve essere esposta in luogo visibile (**art. 195 reg. d'es.**)
- nelle sale da biliardo, in modo visibile, occorre esporre anche il costo della singola partita ovvero di quello orario (**art.195 reg. d'es.**)

la tabella ha una scadenza temporale???

- è valida a tempo indeterminato (**fino alla predisposizione di una nuova tabella**)

installabilità - art.110/3c.

apparecchi dei commi 6 e 7:

- negli esercizi **commerciali**
- negli esercizi **pubblici**
- nelle **aree aperte** al pubblico
- nei **circoli** privati ed associazioni

unica condizione → autorizzazione artt.86 o 88

installabilità - art.110/3c.

- negli spettacoli viaggianti di cui all'art.69 del TULPS **sono installabili solo apparecchi del comma 7**
- elenco attrazioni dall'art.4 della L.337/68:
 - **medie** : “padiglioni e sale da trattenimento”
esclusi apparecchi automatici e semiautomatici
 - **piccole**: “videogiochi o tiri elettromeccanici”

installabilità - art.110/3c.

- finanziaria 2003 (I. 289/02 art. 22/5c.) **conferma** artt. 86 e 110 del TULPS per apparecchi da trattenimento installati in spettacoli viaggianti
- **fatto salvo** (d.l. 282/02 conv. mod. I. 27/03):
 - **gioco a gettone azionato a mano**
 - **ruspe e pesca di abilità**
- **a condizione** già installati al **31.12.2002**

N.B. in questa caso senza nulla osta e licenza di cui all'art.69 tulps

installabilità - art.110/3c

- **esercizi autorizzati ai sensi art. 88:**
 - **esercizi per raccolta scommesse (anche tabaccherie)**
 - **sale Bingo (D.Dirett. 18 gennaio 2007 ha eliminato il divieto)**

apparecchi - art.110/6 c.

Comma 6

due tipologie individuate alle **lettera a) e b)**



apparecchi di cui al comma 6 **lettera a)**

- gli elementi di abilità o trattenimento **devono essere presenti** e non più **preponderanti** rispetto all'elemento aleatorio
- possono essere attivati con moneta metallica ma anche **con appositi strumenti di pagamento elettronico**

apparecchi - art.110/6 c.

apparecchi di cui al comma 6 **lettera a)**

- costo della partita non supera **1 euro** anziché **50 centesimi** di euro
- durata minima della partita è di **4 secondi** e non più **da sette a tredici** secondi
- vincite in denaro di valore non superiore a **100 euro** anziché **50 euro**, erogate su un ciclo complessivo di **140.000** partite, anziché **14.000** partite

apparecchi - art.110/6 c.

apparecchi di cui al comma 6 lettera b)

Un regolamento stabilirà:

- costo e modalità di pagamento della partita
- percentuale minima da destinare a vincite
- importo max e modalità di riscossione vincite
- caratteristiche degli apparecchi
- tipologie e caratteristiche degli EE.PP e di altri punti autorizzati per la loro installabilità

apparecchi - art.110/6 c.

- **caratteristiche comuni degli apparecchi comma 6 lettere a) e b):**
 - **uso vietato ai minori di anni 18**
 - **fanno parte della rete telematica dell'AAMS**
 - **si attivano solo con collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa**
- **dal 26.7.2004 i nulla osta sono rilasciati solo ai concessionari di rete**
- **dal 14.9.2004 l'AAMS ha iniziato la revoca dei vecchi nulla osta**

apparecchi - art.110/7 c.

Comma 7 due tipologie:

- apparecchi lettera a) (privi di monitor, premi di piccola oggettistica ≤ 20 €, costo partita 1 €)
- apparecchi lettera c) (con monitor, senza vincita, costo partita senza limiti)

nulla osta - art.38 l. n.388/2000

due tipologie:

- **nulla osta di distribuzione (rilasciato ai produttori e importatori)**
- **nulla osta di messa in esercizio (rilasciato ai gestori)**
 - **i nulla osta devono essere apposti su ogni apparecchio (con scheda tecnica esplicativa e registro manutenzioni)**

sanzioni art.110/ 8-bis e 9 c.

- **depenalizzazione** di tutti i reati previsti dall'art.110 (**fatto salvo omessa esposizione della tabella**)
- sanzioni applicabili anche **per inottemperanza disposizioni dei decreti attuativi**
- sanzioni pecuniarie **diversificate** che si applicano:
 - ai produttori e importatori
 - ai distributori e installatori

sanzioni - art.110/ 8-bis e 9 c.

- utilizzo apparecchi del comma 6 da parte di minori - €1.000 + chiusura esercizio (**anche commerciale**) ≤ 15 gg (**prefetto**)
 - apparecchi non conformi ai commi 6 o 7 e alle disposizioni di legge ed amministrative attuative - €2.000 + confisca
 - apparecchi senza nulla osta - €1.000 + confisca
 - premi diversi da quelli ammessi - €2.000
 - omessa esposizione nulla osta - €1.000
- le sanzioni si applicano per ciascun apparecchio**

sanzioni - art.110/ 8-bis e 9 c.

- autorità competenti:
 - **Prefetto** per la violazione del comma 8 (utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6 da parte di minori)
 - **Direttore dell'ufficio regionale dell'AAMS** per tutte le altre violazioni

sanzioni accessorie - art.110/9 c.

- confisca amministrativa in **3** ipotesi:

- apparecchi privi dei titoli autorizzativi (**nulla osta**)
- apparecchi non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 dell'art.110
- apparecchi non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative dei commi 6 o 7

sanzioni - art.110/ 9 quater c.

ripartizione delle somme riscosse per le **pene pecuniarie** di cui al comma 9 ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n.168:

- il **60 %** all'Erario;
- il **20 %** ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori
- il **10 %** da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino all'assegnazione a ciascuno di essi di un massimo di € 25,823 per ogni accertamento
- il **10 %** da devolversi a speciali fondi, costituiti presso le Amministrazioni civili ed i Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori, per la distribuzione di premi al personale delle Amministrazioni e dei Corpi medesimi che si sia distinto per particolari meriti

sanzioni accessorie - art.110/10 c.

Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 dell'art. 110 è titolare di licenza per pubblico esercizio (bar, ristorante, albergo ecc..), questo titolo deve essere:

➤ *sospeso per un periodo **da uno a trenta giorni** (e non più da uno a sei mesi)*

➤ *revocato, in caso di reiterazione delle violazioni (art.8-bis legge n.689/81)*

con ordinanza motivata, dal sindaco competente

▪ *nessuna sanzione accessoria se esercizio commerciale o altra area aperta al pubblico*

sanzioni accessorie - art.110/11 c.

Il Questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi da gioco

può sospendere

la licenza del trasgressore, informandone l'autorità competente al rilascio

per un periodo **\leq a 15 gg** (**e non più 3 mesi**)

il periodo di sospensione è computato nella esecuzione della sanzione accessoria

sanzioni accessorie & misura cautelare
art.110/ 10 e11 c.

la sospensione e la revoca (art.110, comma 10) sono:

- ***provvedimenti obbligatori***
- ***aventi natura di sanzione accessoria***
- ***adottati dal comune solo alla conclusione del procedimento sanzionatorio amministrativo pecuniario***

la sospensione della licenza (art.110 comma 11) è:

- ***provvedimento facoltativo***
- ***avente natura cautelare***
- ***adottato eventualmente dal questore ma solo se sussistono violazioni di “rilevante gravità”.***

apparecchi per gioco lecito - art.110/ 6 c.

Limiti quantitativi

- **D.Dirett. 27 ottobre 2003 ma solo:**
 - **per apparecchi di cui al comma 6**
 - **per esercizi di cui agli artt.86 e 88 (escluso sale gioco, sale bingo e sale scommesse)**
- **attesa di un nuovo decreto**
- **nell'attesa non ci sono limiti per esercizi commerciali e per le altre aree aperte al pubblico (opportuna specifica nella licenza)**

apparecchi per gioco lecito - art.110/ 6 c.

- decreto direttoriale 18 gennaio 2007
- individua il **numero massimo** di apparecchi di cui ai **commi 6 e 7** dell'art.110 del TULPS per:
 - ✓ **sale scommesse** (art.88 TULPS)
 - ✓ **sale bingo** (art.88 TULPS) – eliminato divieto purchè locali separati
 - ✓ **sale giochi** (art.86 TULPS)
- **Sostituisce decreto direttoriale 29 ottobre 2003 ma solo per queste attività**

Video giochi

Decreto dirett. 27.10.2003

- 1) Apparecchi commi 6 e 7 lett.b
- 2) n.1 apparecchio ogni 10 mq
- 3) nessun limite max
- 4) N. dei comma 6 non superiore al N. di **altri** apparecchi
- 5) Aree separate

Decreto dirett. 18.1.2007

- 1) Apparecchi commi 6 e 7 lett. a) e c)
- 2) n.1 apparecchio ogni 5 mq
- 3) nessun limite massimo
- 4) N. dei comma 6 non superiore al doppio di **altri** apparecchi (max di 2 :1)
- 5) Aree separate

Video giochi

quale sanzione applicare se ad es. in un bar vengono installati apparecchi in numero superiore a quello consentito????

- i DD. 27/10/03 e 18/1/07 **non prevedono sanzioni**
- l'art. 110, comma 9, dispone che le sanzioni si applicano anche “ agli apparecchi non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nelle **disposizioni** di legge ed amministrative attuative dei commi 6 o 7”

Video giochi

- Direzione Generale AAMS di Roma – Ufficio Apparecchi da divertimento e da intrattenimento con nota prot. n. 200/34371/Giochi/Adi del 04.09.2008
- ha sostenuto per le violazioni delle norme sul numero e tipologia di apparecchi da intrattenimento installabili nei pubblici esercizi occorre applicare la disciplina dell'art. 10 TULPS
- **Art.10 TULPS** - Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata